

ECC.MO TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

Proposto dalla **Prof.ssa Daniela Graziella Sannella**, nata a Catania il 21.12.1968 ed ivi residente alla Via Francesco Fusco n. 35, C.F.SNNDLG68T61C351L, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale (C.F. VTLNNF48B08C351R– Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.388763) e dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.388763).

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del Direttore Generale *p.t.*;
- **Ambito Territoriale per la Provincia di Milano**, in persona del Dirigente *p.t.*

E nei confronti

- di tutti i docenti immessi in ruolo nella Fase B del Piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento e coinvolti nel trasferimento per la Scuola primaria previsto per l'a.s. 2019/2020 i quali, per l'ipotesi di accoglimento del



presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

Fatto

La Prof.ssa Daniela Graziella Sannella, odierna ricorrente, è iscritta sin dal 2002 nelle graduatorie di III fascia per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato nella scuola primaria (istituite quali "graduatorie permanenti" dalla Legge n. 124/1999 e trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla Legge n. 296/2006) (**All.1**).

Dall'a.s. 1995/1996 all'a.s. 2014/2015 ha svolto servizio presso la Scuola Primaria Paritaria "San Francesco" di Misterbianco (**All.2**), riconosciuta quale "Istituto Paritario" con Decreto dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione (**All.3**).

D'altronde, così anticipando ciò che sarà meglio esplicitato in diritto, una tale "opzione" trovava piena giustificazione nella disciplina dettata dalla Legge n. 62/2000 ("*Norme per la parità scolastica*"), nonché nelle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001, a tenore del quale "*I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*".

In data 15.07.2015, giusta stipula di contratto a tempo indeterminato (**All.4**), veniva assunta quale docente di ruolo in prova per un posto Normale ed assegnata, per l'a.s. 2015/2016, presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Di poi il M.I.U.R., in applicazione del CCNI del 08.04.2016 (**All.5**), con



Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (**All.6**) dettava la disciplina del Piano straordinario di mobilità, nel rispetto della cui tempistica indicata la ricorrente inoltrava domanda di mobilità con allegata documentazione, tra cui l'Allegato D ove precisava di avere maturato venti anni di servizio pre-ruolo presso l'Istituto "San Francesco" di Misterbianco (**All.7**).

In data 22.06.2016 il M.I.U.R. comunicava alla ricorrente il punteggio attribuitole dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, pari a 15 punti, oltre i 6 punti per il comune ricongiungimento (**All.8**).

In sostanza, alla docente Sannella venivano riconosciuti solo 12 punti per i titoli posseduti (in quanto vincitrice di concorso del Personale Docente per la scuola elementare bandito dal Provveditorato di Catania ai sensi del D.D.G. del 02.04.1999) più altri 3 punti per l'insegnamento della lingua straniera senza in alcun modo tener conto dei 20 anni di servizio, dichiarati in domanda, svolti quale docente presso l'Istituto Paritario "San Francesco" di Misterbianco.

In conseguenza della superiore decisione assunta dal Ministero – fondata sulla previsione di cui alle <<NOTE COMUNI>> riportate in calce alla *"Tabella di Valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"* del CCNI, secondo cui ***"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*** – la Prof.ssa Sannella, giusta comunicazione del 24.08.2016, veniva assegnata, per



l'a.s. 2016/2017, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Vimodrone"
(All.9).

* * * * *

In data 11.04.2017, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, veniva stipulato un nuovo CCNI, in applicazione del quale il M.I.U.R., con Ordinanza n. 221/2017, disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018, nel rispetto della cui tempistica indicata la ricorrente, ancora una volta, inoltrava domanda di trasferimento (All.10) con allegata documentazione, tra cui la *"Dichiarazione dell'anzianità di servizio"* per complessivi anni venti.

Indi il M.I.U.R. comunicava alla ricorrente il punteggio attribuitole dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano (All.11), pari a 93 punti (oltre i 6 per il comune ricongiungimento), e specificamente:

- **punti 6** per l'anno di servizio prestato, successivamente alla nomina, nel ruolo di appartenenza;
- **punti 72** per i 12 anni di servizio pre-ruolo (ognuno dei quali da diritto a 6 punti);
- **punti 6** per il comune ricongiungimento familiare, lett. C (avendo la ricorrente 1 figlia di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto);
- **punti 12** per i Titoli posseduti, lett. A

In sostanza, l'Amministrazione riconosceva alla ricorrente gli anni di servizio pre-ruolo prestati presso l'Istituto San Francesco di Misterbianco fino all'a.s. 2007/2008, nel rispetto della disposizione



contrattuale a tenore della quale *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali”*.

Per effetto del superiore punteggio il M.I.U.R. comunicava alla Prof.ssa Sannella che la stessa, ancora una volta, non aveva ottenuto il movimento richiesto.

* * * * *

Anche per l’a.s. 2018/2019 la Prof.ssa Sannella, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’Ordinanza Ministeriale n. 207/2018, inoltrava domanda di trasferimento **(All.12)** con allegata documentazione, tra cui la *“Dichiarazione dell’anzianità di servizio”* per complessivi anni venti.

Tuttavia, ancora una volta, l’Amministrazione Scolastica decideva di non tener conto degli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla Prof.ssa Sannella presso l’Istituto Paritario San Francesco dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2015, **(All.13)**, per l’effetto riconoscendole solo **105 punti** (oltre i 6 per il comune ricongiungimento), e specificamente:

- **punti 12** per i due anni di servizio prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza;
- **punti 78** per i 12 anni di servizio pre-ruolo (ognuno dei quali da diritto a 6 punti);



- **punti 6** per il comune ricongiungimento familiare, lett. C (avendo la ricorrente 1 figlia di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto);
- **punti 12** per i Titoli posseduti, lett. A

Peraltro, a tutto voler concedere, incorrendo in un evidente errore di calcolo, atteso che la somma dei punteggi riconosciuti alla ricorrente (12+78+6+12) avrebbe dovuto garantirle un punteggio base di **108** e non di 105!

Ad ogni modo, in ragione di quanto sopra il M.I.U.R., con mail del 01.06.2018 (**All.14**), comunicava alla Prof.ssa Sannella il mancato ottenimento del movimento richiesto.

In data 21.07.2018 la ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria (**All.15**), in accoglimento della quale la stessa veniva assegnata all'Istituto G. Parini di Catania (**All.16**), fino al 31.08.2019

* * * * *

In data 06.03.2019 veniva stipulato un nuovo CCNI (**All.17**), in applicazione del quale il M.I.U.R., con Ordinanza n. 203/2019 (**All.18**), disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2019/2020, nel rispetto delle cui disposizioni la ricorrente, ancora una volta convinta della illegittimità dell'operato sin lì perpetrato dall'Amministrazione Scolastica, inoltrava domanda di trasferimento alla stessa allegando la "*Dichiarazione dell'anzianità di servizio*" per complessivi anni venti (**All.19**).



Tuttavia, ancora una volta, l'Amministrazione Scolastica decideva di non tener conto degli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla Prof.ssa Sannella presso l'Istituto Paritario San Francesco dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2015, (**All.20**), per l'effetto riconoscendole solo **105 punti** (oltre 3 punti per i figli e 6 per il comune ricongiungimento).

Conseguentemente il M.I.U.R., con mail del 24.06.2019 (**All.21**), comunicava alla Prof.ssa Sannella il mancato ottenimento del movimento richiesto.

A parere di questa difesa una corretta valutazione del servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente avrebbe determinato l'attribuzione del giusto punteggio, con conseguente assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto corretto punteggio.

Da qui l'avvio della presente azione giudiziaria volta ad ottenere il giusto e corretto riconoscimento del diritto alla stessa spettante, sulla base dei seguenti motivi in

Diritto

Ut supra anticipato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2019/2020 è disciplinato dal CCNI stipulato in data 06.03.2019, il cui art. 6 (*"Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi"*) così recita: <<1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.



2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale>>.

Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento in base ai posti disponibili, l'Allegato 2 al superiore CCNI – *TABELLA A) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO* – alla lettera B1) del punto A1 (*"Anzianità di servizio"*), prevede l'attribuzione di **Punti 6** *"per ogni anno di servizio pre-ruolo"*.

Tuttavia, nelle *NOTE COMUNI* riportate in calce alla suddetta Tabella è previsto che ***"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"***.

Ed è proprio in ragione di tale arbitraria ed illegittima nota che alla ricorrente non sono stati riconosciuti ben **42 punti** (6 punti x ciascuno dei 7 anni di servizio paritario dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015), ciò che le avrebbe di certo consentito, sommandoli ai 105 riconosciutigli (**per un totale di 147 punti**), di essere trasferita presso un Ambito decisamente più vicino alla propria residenza!

Da qui la richiesta di accertamento e dichiarazione della illegittimità della disposizione di cui alle *NOTE COMUNI* allegate al CCNI per la



mobilità del personale docente A.S. 2019/2020 nella parte in cui dispone che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*.

* * * * *

Il Ministero dell'Economia e della Finanza-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Parere prot. n. 0069094 del 04.08.2010 (All.22), nel riconoscere espressamente i servizi pre-ruolo svolti in scuole paritarie dopo l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000, ha affermato che quest'ultima *<<nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, **continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297.***

A tale conclusione si perviene in quanto la legge n. 62/2000 inserisce tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” dotate della parità nel sistema nazionale dell'istruzione. Conseguentemente, esse svolgono un servizio pubblico e possono sia rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, sia svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato, atteso che presso le predette istituzioni prestano servizio solamente i docenti forniti del titolo di abilitazione>>.

Invero, il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici “paritari” contrasta con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è palesemente inteso evidenziare la piena equiparazione giuridica degli stessi agli istituti



gestiti dallo Stato, proprio in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui essi sono sottoposti da parte dello stato medesimo.

D'altronde, con la Legge 10 marzo 2000, n. 62 (*“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*) il Legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, al suo art. 1, comma 1, prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione ... omissis ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, definendo, al successivo comma 2, *“scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione e rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”*.

Precisa, infine, il comma 3 che le scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*, ragione per cui *<<il riconoscimento della parità è subordinato al ricorrere di specifiche prescrizioni e controlli>>*.

In particolare, in relazione a tale profilo, va richiamata la Legge n. 27/2006, di conversione del D.L. n. 250/2005 che, introducendo un articolo 1 *bis* in sede di conversione, nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione (ove si hanno scuole statali e scuole paritarie) ha



ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del T.U. 297/1994 (dunque, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) nell'ambito delle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della Legge n. 62/2000 e di scuole non paritarie, stabilendo che la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge n. 62/2000.

Non basta!

La piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello prestato alle dipendenze di un istituto privato paritario risulta viepiù garantito dalla prescrizione di cui alla Circolare Ministeriale 15 giugno 2000, n. 163 (**All.23**), a tenore della quale, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”, nonché “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*.

Principio recentemente confermato dal T.A.R. Lazio-Roma, secondo cui *<<l'Ordinanza ministeriale n. 207/2018, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembra porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di*



istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62/2001, l. n. 107/2015)>> (T.A.R. Lazio-Roma, III bis, 17 luglio 2018, n. 4322).

Di più!

Prendendo atto della suddetta equiparazione, nonché del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001, convertito in Legge n. 333/2001, ha stabilito che ***“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.***

Sul punto, la recentissima giurisprudenza di Codesto Ill.mo Tribunale si è pronunciata nel senso di ritenere che <<*non vi siano ragioni per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale*>> **(ex plurimis, Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, 3 febbraio 2018, n. 4158).**

Invero, la richiamata norma (art. 2, comma 2, D.L. 255/2001) esprime, all'evidenza, l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie e non v'è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che, per contro, possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione



dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità.

D'altronde, *<<non può non considerarsi che la fase di mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr., art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015). Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua di un punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità>> (Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Lavoro, 20 febbraio 2018).*

Diversamente opinare significherebbe pervenire ad una interpretazione contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi valide motivazioni per discriminare, in sede di immissione in ruolo ed ai fini della mobilità, tra servizi aventi, per legge, le medesime caratteristiche.

Nello stesso senso si è, di recente, pronunciato il Supremo Consesso Amministrativo affermando che *<<l'appello appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris nella parte in cui viene dedotta la violazione della l. n. 62/2000, della l. n. 107/2015, del d.m. n. 94/2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all'ordinanza ministeriale n. 241/2016 laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, è prevista l'attribuzione di*



tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie>> (Consiglio di Stato, Ordinanza n. 953 del 07.03.2017).

Non basta!

Per effetto delle numerose pronunce giurisdizionali rese sulla base di altrettanti giudizi volti al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso istituti paritari, si è oggi venuto a determinare uno sconvolgimento della graduatoria di mobilità.

Con la conseguenza che numerosi insegnanti, seppur in possesso di un punteggio base inferiore a quello dell'odierna ricorrente, si trovano oggi, per effetto di pronunce giurisdizionali, ad avere un punteggio superiore a quello della Prof.ssa Sannella con conseguente incarico di ruolo nella provincia di Catania.

2. Né – per come affermato da recentissima giurisprudenza formatasi sul punto – al fine di escludere la valutazione dei servizi di cui trattasi potrebbero fondatamente richiamarsi gli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. 297/1994 ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2), essendo, invece, vero il contrario e, cioè, che *<<la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi*



che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ed ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti è stato esplicitato dal D.L. n. 250/05 (conv. in L. 27/06) che, all'art. 1 bis (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1 bis del D.L. 05.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali>> (Tribunale di Catania-Sez. Lavoro, 3 febbraio 2018, n. 4158; Tribunale di Caltagirone-Sez. Lavoro, Ordinanza 10 Luglio 2017, n. 3022; Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro, Sentenza 5 luglio 2017, n. 2124; Tribunale di Caltagirone-Sez. Lavoro, Ordinanza 11 luglio 2016; Tribunale di Milano-Sez. Lavoro, Ordinanza 20 luglio 2016).



Al contrario, le superiori disposizioni normative (artt. 360, comma 6, e 485) offrono argomenti in favore della tesi qui sostenuta, laddove prevedono il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* ovvero presso le scuole elementari *“parificate”*.

Tale normativa si riferisce, infatti, agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali e deve senz'altro trovare applicazione nei confronti delle scuole *“paritarie”* oggetto di una disciplina molto più rigorosa.

Ecco che le superiori disposizioni normative richiamate, unitamente alla granitica giurisprudenza formatasi sul punto, evidenziano la palese illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., nonché dell'art. 40, comma 1 (*“nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”*) e comma 3 quinquies (*“nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c.”*) del D. Lgs. 165/2001, vanno disapplicate le *“Note comuni”* allegate al CCNI per



la mobilità del personale docente 2019/2020, nella parte in cui dispongono che <<*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*>>, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, nella graduatoria per la mobilità, il servizio di insegnamento prestato presso gli istituti scolastici paritari.

D'altronde, è proprio in ragione di tale arbitraria ed illegittima nota che alla Prof.ssa Daniela Sannella non sono stati riconosciuti ben **42 punti** (6 per ciascuno dei 7 anni di servizio paritario svolto dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015), ciò che le avrebbe di certo consentito, sommandoli ai 105 punti riconosciutigli (per un totale di 147 punti) di essere trasferita presso un Ambito ben più vicino alla propria residenza!

Sul punto si richiama un recentissimo precedente del Tribunale di Roma-Sez. Lavoro che, in accoglimento del ricorso presentato da un insegnante in conseguenza proprio del mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo svolto presso istituto paritario, ha condannato il Ministero *“a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'eventuale assegnazione in uno degli ambiti territoriali richiesti con la domanda di trasferimento presentata”* (**Tribunale Ordinario di Roma-Sez. Lavoro, 22 marzo 2019, n. 2858**).

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, la **Prof.ssa Daniela Graziella Sannella**, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

Conclusioni



Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

- **accertare e dichiarare**, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2019/2020 nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2019/2020 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale e, quindi, **condannare** l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori 42 punti nella citata graduatoria di mobilità (per un totale di **punti 147**) nonché al trasferimento della ricorrente presso la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad avere computati “*agli effetti della progressione di carriera*”, ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 D. Lgs. 297/1994, gli anni di servizio svolti presso l'Istituto Paritario “San Francesco” dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, di cui si chiede la distrazione in favore degli scriventi avvocati antistatari.

Si allegano:

- 1) Stralcio GAE;
- 2) Certificato di servizio Istituto Paritario “S. Francesco” di Misterbianco;



- 3) Estratto Archivi MIUR;
- 4) Assunzione a t.i. ai sensi della Legge n. 107/2015;
- 5) CCNI del 08.04.2016;
- 6) Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;
- 7) Domanda mobilità a.s. 2016/2017;
- 8) Comunicazione Punteggio U.S.P. di Milano;
- 9) Assegnazione sede
- 10) Domanda di mobilità a.s. 2017/2018;
- 11) Comunicazione punteggio U.S.P. di Milano;
- 12) Domanda di trasferimento a.s. 2018/2019;
- 13) Comunicazione punteggio U.S.P. di Milano;
- 14) Risultato movimento 2018/2019;
- 15) Domanda di assegnazione provvisoria;
- 16) Esito assegnazione provvisoria;
- 17) CCNI del 06.03.2019;
- 18) Ordinanza Ministeriale n. 203/2019;
- 19) Domanda di mobilità a.s. 2019/2020 con Allegato D;
- 20) Comunicazione punteggio
- 21) Esito mobilità 2019/2020
- 22) Nota Ragioneria Generale dello Stato n. 69064/2010;
- 23) Circolare Ministeriale n. 163/2000;
- 24) Dichiarazione sostitutiva

*Ai fini del contributo unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che la
ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini di imposta personale*



sul reddito non superiore ad € 34.585,23 e, pertanto, il presente giudizio è del tutto esente dal pagamento del contributo unificato

Catania, 05.08.2019

Avv. Giuseppe Vitale

Avv. Prof. Antonio Francesco

Vitale

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti Avv.ti Prof. Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, procuratori e difensori della Prof.ssa Daniela Graziella Sannella, giusta procura in calce al presente ricorso sopra trascritto

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione, per il trasferimento relativo alla Scuola Primaria a.s. 2019/2020 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente attribuzione alla stessa della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* trascritto deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia coloro che, in virtù della correzione del



punteggio della Prof.ssa Sannella, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani ed arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso

Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella statuizione del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;
- Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento per il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquistato la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se



costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- La pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per il ricorrente;
- Il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello in via telematica;
- Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis*, Ordinanze nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- Anche i Tribunale di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un’area telematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando*



pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria" (Tribunale Genova, Sez. Lavoro. Ordinanza del 01.09.2011)

Rilevato, infine, che

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonchè dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12;

Tutto ciò premesso

I sottoscritti avvocati fanno istanza affinchè Codesto Ecc.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U, voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella parte all'uopo dedicata;
- 2) **quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della Legge n. 53/1994

Catania, 05.08.2019



Avv. Giuseppe Vitale

Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale

